



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CURSI e TOMASSINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2012**

Disposizioni in materia di indennizzo straordinario in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di trasfusioni di sangue, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato a garantire un indennizzo straordinario, in via transattiva, quale giusto ristoro per i soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno presentato istanza per aderire alla procedura transattiva di cui all'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per i quali la procedura medesima non risulta definita.

Il disegno di legge oltre a corrispondere a giusti fini sociosanitari consente di superare il rilevante numero di contenzioso, che rischia di compromettere l'attività istituzionale dell'Amministrazione con annesso pregiudizio di natura finanziaria.

Con il termine «indennizzo straordinario» si intende differenziare l'indennizzo in esame rispetto agli altri indennizzi previsti dalla normativa vigente in ambito di danni da trasfusione e vaccino. Il termine straordinario risponde alla necessità di configurare il medesimo come indennizzo *una tantum* che viene corrisposto in via transattiva.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

La disposizione recata dall'articolo 1 è finalizzata ad attribuire un indennizzo straordinario rateizzato ai soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o a somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno presentato istanza per aderire alla procedura transattiva

di cui all'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali la procedura medesima non risulta definita.

I predetti soggetti devono dimostrare l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, accertato dai Dipartimenti militari di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o dall'Ufficio medico legale della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute o da una sentenza, nonché l'esistenza del nesso causale tra il descritto danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, che sia accertata ad opera degli stessi Dipartimenti o Ufficio o da una sentenza.

Limitatamente alle domande presentate dagli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinderà dalla presenza del nesso di causalità tra il danno ed il decesso.

Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che l'importo di tale indennizzo sia definito in conformità ai criteri già fissati per i soggetti emofilici, dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003.

È previsto inoltre che l'effettiva corrispondenza dell'indennizzo sia subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa a carattere risarcitorio nei confronti dello Stato e di tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Gli interessati si impegnano altresì ad estinguere tutti i giudizi risarcitori in atto a spese compensate e a rinunciare alle domande di adesione della transazione già in corso.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

La disposizione di cui all'articolo 1 non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, atteso che la copertura finanziaria dell'onere complessivo, stimato in 3 miliardi e 100 milioni di euro con decorrenza 2012, è assicurata dallo stanziamento pari a 180 milioni di euro previsto dalla legge 24 dicembre 2007, mentre dal corrente anno lo stanziamento è pari a 156 milioni per effetto dell'articolo 3-ter, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012.

L'indennizzo straordinario sarà erogato in non meno di diciotto rate e in caso di decesso del beneficiario sarà reversibile in favore degli eredi.

L'onere stimato è calcolato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, applicando i criteri di cui al citato decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003 ai soggetti che hanno presentato istanza di transazione e, quindi, attribuendo l'importo massimo a tutti i soggetti danneggiati deceduti, a prescindere dall'evento dannoso, dalla patologia, dal nesso di causalità, dall'età di manifestazione del danno e dal grado di giudizio. Invece per i soggetti viventi gli importi sono stati modulati solo sulla base dell'esistenza o meno della sentenza e dell'età di manifestazione del danno.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Corresponsione in via transattiva  
di un indennizzo straordinario rateizzato)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, per i quali la medesima procedura non risulti definita alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, su istanza dell'interessato, o nell'ipotesi di decesso dello stesso, dei suoi aventi causa per successione legittima o testamentaria, un indennizzo straordinario rateizzato. L'attribuzione dell'indennizzo è subordinato alla positiva verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, o, in alternativa, dei seguenti requisiti:

*a)* un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, accertato dai Dipartimenti militari di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *c)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o dall'Ufficio medico legale della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute o da una sentenza;

*b)* l'esistenza del nesso causale tra il descritto danno e la trasfusione con sangue in-

fetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, che sia accertata ad opera dei Dipartimenti o dell'Ufficio medico legale previsti dalla lettera a) o da una sentenza. Limitatamente alle domande presentate dagli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di causalità tra il danno ed il decesso.

2. Le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza per l'indennizzo straordinario di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione delle spese legali, sono fissati con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istanza è inoltrata attraverso i legali che hanno il mandato per la difesa in giudizio degli aventi diritto e, per l'acquisizione delle domande di adesione, il Ministero della salute utilizza il sistema telematico, denominato Sistema RIDAB, già utilizzato per le istanze di adesione alle transazioni.

3. L'importo dell'indennizzo di cui al comma 1 e il relativo piano di rateizzazione sono fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003. In conformità del medesimo articolo 1, comma 1, è stabilito l'importo delle spese legali da liquidare in favore dei difensori costituiti nei giudizi in atto, che sono estinte ai sensi del comma 4 del presente articolo.

4. La corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 è da liquidare al netto di quanto già eventualmente percepito a titolo di risarcimento, in ottemperanza a sentenza esecutiva.

5. La corresponsione dell'indennizzo è, altresì, subordinata alla presentazione da parte degli interessati dell'istanza di cui al comma 2, entro il termine perentorio fissato dal decreto di cui al medesimo comma, e deve contenere l'impegno alla successiva formale rinuncia da parte del danneggiato ad ogni ulteriore pretesa di natura risarcitoria nei confronti del Ministero della salute e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché l'impegno ad estinguere a spese compensate i giudizi in atto; tali impegni devono obbligatoriamente essere formalizzati al momento della concessione del diritto all'indennizzo in oggetto. L'istanza deve contenere, altresì, la formale rinuncia alla domanda di adesione alla procedura transattiva in corso.

Art. 2.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per la finalità della presente legge è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come rideterminata dall'articolo 3-ter, comma 7, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.



